

Il danno estetico: valutazione in sede penale

■ Roberto Vaglio¹, Valerio Cirfera²

¹ Specialista in Medicina Legale, Nardò (LE)

² Specialista in Dermatologia e Venereologia. Coordinatore Nazionale AIDA-GIDeL, Responsabile Dermatologia Scienze Medico-Legali, Università degli Studi di Siena [Dir.: Prof. Cosimo Loré]

ABSTRACT

The authors examine the meaning of permanent slash of the face from the Penal code point of view, with an excursus from ancient codes to current Rocco code, undelining the reasons that lead to an equalization of the damage terms in the context of serious personal injuries. In the evaluation of aggravating circumstances in personal injuries, a great caution must be taken before couching an ultimate medical legal judgement.

Keywords: aesthetical damage, penal liability, scar

Aesthetical damage in penal law

Pratica Medica & Aspetti Legali 2008; 2(2): 101-105

■ INTRODUZIONE

È importante premettere, prima di entrare nel merito dell'argomento, che nel Codice penale non ricorre mai il concetto di "danno estetico": l'art. 583 c.p. prevede, infatti, le "circostanze aggravanti" della lesione personale e, con specifico riferimento all'aspetto estetico, la "deformazione (Figura 1) ovvero lo sfregio (Figura 2) permanente del viso". Tali condizioni, peraltro, sono state considerate particolarmente rilevanti dal legislatore, che ha catalogato queste voci di danno tra le condizioni che rendono la lesione personale "gravissima". Il codice penale prevede due figure autonome di lesione personale: la **lesione personale dolosa** (Figura 2) e la **lesione personale colposa** (Figura 1).

■ LESIONE COLPOSA E LESIONE DOLOSA

La **lesione personale dolosa** è l'offesa all'integrità fisica o psichica, di cui si rende colpevole «chiun-

que cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente» (art. 582 c.p.). In tal caso il dolo è generico e consiste nella volontà e nella coscienza di offendere con la propria azione od omissione l'incolumità altrui, in qualunque modo e con qualsiasi mezzo. La conseguenza, ossia l'evento, è rappresentata dalla malattia della persona offesa, che il legislatore ha definito come «ogni processo morboso a carattere evolutivo che colpisca la sede delle funzioni somatiche o la sede delle funzioni psichiche, accompagnato da disturbi funzionali locali o generali, obiettivamente rilevabili» [1]. Dunque, per parlare di lesione, occorre che si verifichi una «malattia nel corpo o nella mente» (artt. 581 e 582 c.p.).

La lesione è, dunque, l'evento che precede tutti gli altri fenomeni che conducono alla menomazione, che altro non è che l'effetto della lesione o, per dirla con la terminologia del codice penale, l'aggravante biologica della lesione personale (indebolimento permanente di un senso o di un organo, perdita di un senso, sfregio, ecc.). "Lesione" e "menomazione" sono quindi due entità dinamiche sostanzialmente e temporalmente collegate tra loro: quando il fenomeno lesivo avrà raggiun-



Figura 1. Deformazione del viso su base colposa




Figura 2. Sfregio al viso su base dolosa

to una propria staticità, potrà parlarsi di “menomazione”.

La malattia, quindi, non è mai uno stato, ma un processo patologico, non una condizione statica ma dinamica; cioè una successione di fenomeni, che presuppone a breve o a lunga scadenza un esito, che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita, oppure la morte [2-7]. Non può dunque definirsi malattia un fenomeno statico, ossia non sarà sufficiente la presenza di una lesione tissutale (es. ferita, escoriazione, abrasione, contusione), poiché in tal caso vi sarà esclusivamente un'alterazione anatomo-patologica, senza un'alterazione funzionale in evoluzione. «Quando una ferita guarisce, una cicatrice prende il suo posto» [8].

In medicina legale la malattia è un fenomeno patologico psichico e/o fisico idoneo a incidere negativamente (cioè funzionalmente) su una parte ovvero su tutto l'organismo umano [3,9-13]. Il danno

fisionomico, distinto, secondo la distinzione proposta dal Gerin, dal danno fisiognomico (il primo compromette l'aspetto morfofunzionale del volto, il secondo realizza un pregiudizio della funzione estetica globale) [14] suscita l'interesse della Giurisprudenza da tempo relativamente breve. I Codici Napoleonico (1809) e del Regno d'Italia (1810) non trattano l'argomento; solo nel Codice Austriaco (1811) è previsto che «se la persona ferita è stata sfigurata, le si deve anche un indennizzo, soprattutto allorché è una donna» [15].

In Italia, il “delitto di sfregio” venne costituito presso il Regno delle Due Sicilie, probabilmente per le peculiari condizioni storico-sociali in cui la lesione dell'efficienza estetica è concepita come elemento punitivo di stampo criminale e per violazione dell'onore. Anche i Codici di Parma, Piacenza e Guastalla (1820) prevedevano il danno estetico; nel Codice Penale Toscano, del 1853, la previsione era limitata alle lesioni del volto e simili erano le previsioni dei Codici Penali Piemontese (1859) e di San Marino. Il Codice Zanardelli, del 1899, distingue la lesione grave (sfregio del viso) da quella gravissima (deformazione del viso) [16]. Il Codice vigente ha invece equiparato la deformazione allo sfregio e dunque entrambe le aggravanti biologiche sono considerate lesioni personali gravissime: art. 583 del Codice penale: «la lesione personale è gravissima [...] se dal fatto deriva [...] la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso». L'art. 590 prevede invece le lesioni personali colpose. Ricordano Canuto e Tovo che «l'inclusione dello sfregio tra le lesioni gravissime fu voluta dal legislatore in base ad un criterio politico, per sradicare quel tipo di atto criminoso, caratteristico di alcune regioni d'Italia, consistente nel marcare con un segno indelebile il viso di una persona» [17]. Secondo il parere del Franchini, il legislatore, in tema di sfregio, ha voluto tener conto più del danno morale che di quello estetico. Del resto, se il legislatore avesse voluto tenere conto solo del danno estetico, non avrebbe limitato al viso i confini dello sfregio, ma soprattutto non avrebbe compreso nella stessa graduazione penale lo sfregio e la deformazione [18].

È subito importante osservare come, nel Codice penale, affinché si concretizzi il delitto di lesioni personali, la deformazione o lo sfregio, oltre che avere, ovviamente, carattere permanente, devono riguardare esclusivamente il viso, ossia la parte anteriore della faccia, delimitata in alto dalla linea d'impianto dei capelli, ai lati dai padiglioni auricolari compresi e in basso dal margine inferiore della mandibola. Il collo è escluso. Il viso è, dunque, “ciò che si vede”, quindi la parte della faccia che può scorgere chi guarda una persona posta di fronte. L'eventuale mancanza di capelli, se tale da esporre all'osservazione altrui parti del cuoio capelluto, fa rientrare nel viso anche le lesioni situate al di sopra della linea originaria dei capelli

li. Una prima considerazione è, a questo punto, consequenziale e riguarda la sostanziale differenza tra il danno estetico in ambito civile e lo sfregio, che dunque ha significato esclusivamente penalistico: una cicatrice visibile, localizzata in qualunque parte del corpo, può consentire l'accesso al risarcimento del danno ma non acquista automaticamente i caratteri dello sfregio qualora non sia localizzata al viso e non determini una "perdita del fregio o dell'ornamento". Secondo la definizione di Treccani, sfregio è «alterazione delle linee estetiche o dell'espressione del viso prodotta da un taglio, da una ferita, da una bruciatura e simili; la cicatrice che ne rimane e che deturpa il viso» [19]. Lo sfregio consiste quindi in un'alterazione permanente dei tratti fisionomici che turba l'armonia del viso, rendendolo meno bello e meno espressivo. Ovviamente non si dovrà pensare alle sole cicatrici indelebili, poiché costituiscono sfregio del viso anche alcune lesioni oculari (ptosi palpebrale, esoftalmo, strabismo e altre), le deformazioni del naso, le asimmetrie della faccia di origine neurologica, la perdita di parte del padiglione auricolare, la perdita dei denti incisivi, ecc.

Nella valutazione medico-legale dello sfregio si dovrà dunque porre molta attenzione alla precisa osservazione morfologica di esso e del contesto estetico in cui è collocato (sede, forma, dimensioni, natura, colore, direzione, stato anteriore del viso, presenza di rughe, pigmentazione cutanea, ecc.) per non correre il rischio di considerare sfregio permanente del viso, ad esempio, una piccola cicatrice sottile e lineare, parzialmente confusa tra le rughe di espressione, visibile solo dopo attenta e ravvicinata osservazione. Sempre secondo Canuto e Tovo «non ogni traccia sul volto viene oggi giudicata sfregio del viso, ma soltanto quella che ne turba l'estetica in non risibile misura». Per il che è bene tenere conto dell'età, del sesso, dello stato precedente del soggetto. Però, non si deve credere che una cicatrice sul viso o sia sfregio oppure, bene inteso in ambito penale, niente. In qualche caso si potrebbe parlare di «indebolimento permanente della funzione estetica, cioè di un grado intermedio fra lesione gravissima e il nulla» [17]. Non vi sono dunque «differenze concettuali fra i caratteri esteriori e medico-legali dello sfregio e quelli della menomazione dell'estetica», salvo la sede di interesse e la diversa conseguenza giuridica in campo penalistico o civilistico [20].

Entrando nel merito dell'altra aggravante biologica della lesione personale, occorre definire la **deformazione permanente del viso**, che identifica ciò che toglie la forma, ossia sfigura e deturpa. Si tratta, dunque, di alterazioni di più grave entità, che modificano nettamente i lineamenti del viso, cambiandone l'aspetto originario, talvolta in modo molto marcato. Sono da considerare elementi deformanti del viso le cicatrici retratte, cheloidee ed estese del viso, gli avvallamenti della regione fron-

tale, le gravi deformazioni del naso, la perdita di un bulbo oculare o di un padiglione auricolare, lo scalpo, le evidenti asimmetrie del massiccio facciale. È chiaro che, in qualche caso, cicatrici particolarmente estese del volto potranno legittimamente far insorgere il dubbio che possa trattarsi di sfregio ovvero di deformazione ma, come anticipato, tale circostanza non modifica in alcun modo la rubricazione del reato contestato, trattandosi in entrambi i casi di lesione personale gravissima¹, anche se lo sfregio costituisce una menomazione dell'estetica di minore gravità rispetto alla deformazione del volto². E non vi è dubbio che «mentre la gravità della deturpazione che deve sottendere la deformazione del volto, solitamente, non lascia adito a dubbi valutativi, il giudizio sul carattere sfregiante di una certa menomazione non è sempre così pacifico ed anzi vi è spesso un notevole contrasto di pareri» [12].

Maggiore attenzione dovrà invece porsi nell'attribuzione della permanenza del carattere sfregiante, essendo risaputa la notevolissima modificabilità nel tempo, di solito migliorativa, degli esiti cicatriziali, così come alcune patologie neurologiche che determinano alterazioni estetiche del viso (paresi del facciale, sindrome di Bernard-Horner) possono guarire senza lasciare reliquati ovvero con persistenza della paralisi con manifestazioni più o meno gravi. È dunque opportuno, al fine di un

¹ Art. 582 - Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
2. *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
2. *la perdita di un senso;*
3. *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
4. *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

² «Lo sfregio permanente è un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma importi un turbamento irreversibile dell'armonia, dell'euritmia delle linee del viso» (Cassazione penale, sez. I, sentenza del 1 febbraio 1978. Cass Pen 1979; 834)

corretto inquadramento medico-legale della lesione personale, rimandare dopo un congruo periodo di attesa il giudizio conclusivo. In sede penale si dovrà inoltre differenziare e individuare autonomamente la durata della malattia e gli esiti di essa (menomazione), in quanto entrambe già singolarmente incidenti sul computo della pena, mentre in sede civile, a fini risarcitori, dovranno considerarsi complessivamente durata della malattia e l'entità della menomazione, allo scopo di quantificare percentualmente il danno biologico. In proposito, occorre tuttavia ricordare che l'eventuale possibilità di eliminare o di attenuare il danno estetico facendo ricorso alla chirurgia plastica o protesica o semplicemente alla cosmesi non attenua il reato, a meno che ciò non sia già avvenuto per iniziativa della parte offesa dal reato e dunque il giudizio medico-legale si fonderà sul quadro clinico-obiettivo osservabile al momento della valutazione³. Sulla scorta di queste necessarie premesse di carattere generale, non sembra superfluo, in un momento storico in cui la consultazione del codice penale è diventata per il medico tanto familiare quanto quella dei testi scientifici, svolgere qualche considerazione in ordine ad eventuali attribuzioni di responsabilità che potranno interessare il medico nell'esercizio della propria attività professionale. Riteniamo, secondo la nostra personale esperienza, che i casi che abbiano coinvolto i medici in procedimenti penali per lesioni personali gravissime che riguardino lo sfregio o la deformazione permanente del viso non siano particolarmente numerosi. Sono per contro statisticamente più rilevanti le richieste di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale in casi in cui il paziente si è ritenuto insoddisfatto della prestazione ricevuta allo scopo di risolvere un problema di natura estetica. In una recente sentenza la Corte di Cassazione (III sezione civile, sentenza n. 22327 del 24 ottobre 2007) ha escluso la responsabilità professionale di un chirurgo estetico in quanto è stato provato che l'intervento del medico era sta-

³ «La gravità della lesione personale ed in particolare l'aggravante dello sfregio o della deformazione del viso sussiste anche nel caso in cui la lesione può essere totalmente o parzialmente celata per effetto di particolari accorgimenti» [Cassazione penale, sez. I, sentenza del 26 febbraio 1979. *Giust Pen* 1980; II: 35]. «In tema di lesioni personali non è ravvisabile l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 583 dl c.p. qualora la persona offesa volontariamente si sia sottoposta a speciali trattamenti terapeutici che abbiano dato esito favorevole rispetto a quanto diagnosticato originariamente come permanente e successivamente rimosso a seguito di quei trattamenti» [Cassazione penale, sez. V, sentenza del 14 ottobre 1986. *Cass Pen* 1988; 603]

to eseguito a regola d'arte e soprattutto perché la permanenza di cicatrici post operatorie era stata chiaramente prospettata al paziente come effetto inevitabile dell'intervento, ribadendo ancora una volta l'enorme importanza del cosiddetto consenso informato per escludere la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, escludendo dunque ogni addebito di colpa professionale medica. In sede civilistica, in realtà, il concetto di lesione oltrepassa i limiti della primitiva concezione biologica per assumere una connotazione anche impersonale e patrimonialistica [21].

È evidente che, poiché il principio della responsabilità medica si fonda sulla criteriologia in tema di nesso causale propria della medicina legale — che dunque dovrà sempre individuarsi preliminarmente ad ogni addebito di responsabilità (non entriamo qui nel merito delle differenze sostanziali in tema di onere della prova in ambito penale e civile) — qualora sia dimostrata la condotta colposa in sede penale, può configurarsi, nei confronti del medico, il delitto di **lesione personale colposa**⁴.

■ CONCLUSIONI

Venendo alle conclusioni, il criterio valutativo delle lesioni personali con specifico riferimento all'aggravante biologica che consideri lo sfregio e la deformazione permanente del viso non prescinde dalla comune prassi medico-legale in tema di nesso causale. Detto questo, occorre considerare il danno con specifico riferimento ai concetti previsti dal Codice penale, tenendo conto del turbamento dell'armonia dell'aspetto esteriore in termini qualitativi. Condividiamo, in proposito, quanto osservato da alcuni Autori, ossia che «il parametro fondamentale per la comprensione del significato dell'estetica della persona sia rappresentato non tanto da un mero apprezzamento di bellezza, che attiene in gran parte al soggettivismo, quanto a quello dell'armonia, tenendo presente che può subire menomazione dell'estetica anche chi, per sua natura, bello non sia» [20].

⁴ Art. 590 c.p.: «Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»

■ BIBLIOGRAFIA

1. Puccini C. Istituzioni di Medicina Legale. Milano: CEA, 1998
2. Valiani. Lesioni personali e percosse. In: Enciclopedia del Diritto, XXIV; pp.144 ss. Milano, 1974
3. Baima Bollone P, Zagrebelsky V. Percosse e lesioni personali. Milano: Giuffrè, 1975; pp. 15 e ss
4. Pellegrini R. Trattato di Medicina Legale e delle Assicurazioni. Padova: CEDAM, 1959; p. 18
5. Cazzaniga A, Cattabeni CM. Compendio di Medicina Legale e delle Assicurazioni. Torino: UTET, 1961; pp. 137 e ss
6. Cazzaniga A. Sul concetto di malattia. *Riv Dir Pen* 1935; 226;
7. Bruno. La nozione di malattia nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. *Foro Ital* 1955; 2: 38
8. Iorio M, Navissano M. Cicatrice e danno estetico. Valutazione del danno biologico. Torino: Minerva Medica, 1999; p. 3
9. Pellegrini R. La Lesione personale. Torino: UTET, 1912
10. Bargagna M, Domenici R, Fornari A, Palagi M. Le lesioni personali nell'ambito penale. XVII Congresso della Società Italiana di Medicina Legale, Bologna 13-15 Ottobre 1960, Pisa 1961
11. Puccini C. Istituzioni di Medicina Legale. Bologna: CEA, 1995
12. Macchiarelli L. – Feola T, Medicina Legale, Min. Med., Torino 1995
13. Canuto G, Tovo S. Medicina Legale e delle Assicurazioni. Padova: Piccin, 1996
14. Gerin C. La valutazione medico legale del danno alla persona in responsabilità civile: dalle giornate triestine del 1952 all'incontro pisano del 1986. *Riv It Med Leg* 1986; 2: 287-93
15. Antoniotti F. De Petra G. Basi dottrinali del danno fisionomico nei diversi ambiti giuridici. Premesse e cenni storici. *Zacchia* 1971; 46: 219
16. Martini M. Il danno della funzione estetica: per un'introduzione sui rapporti tra evoluzione storica, aspetti socio-antropologici ed ermeneutica medico legale. In: Atti del Convegno Nazionale di Medicina Legale. Aspetti metodologici ed applicativi nella valutazione medico legale del danno estetico. Rimini, 5-7 maggio 1988
17. Canuto G, Tovo S. Medicina Legale e delle Assicurazioni. Padova: Piccin, 1996; p. 79
18. Franchini A. Medicina Legale. Padova: CEDAM, 1993; pp. 484
19. Treccani G. Vocabolario della lingua italiana. Roma: Arti Grafiche Ricordi, 1994
20. Neri G, Bonifacio A, Colautti R. Nozione medico legale di danno da menomazione dell'esistenza. In: Atti del Convegno Nazionale di Medicina Legale. Aspetti metodologici ed applicativi nella valutazione medico legale del danno estetico. Rimini, 5-7 maggio 1988
21. Carnevale A, Colagreco A. Non solo una questione semantica. *Riv It Med Leg* 2000; 22: 95